


COMUNE DI MASSAFRA			
Anno	Titolo	Classe	ARRIVO
2015	VI		
Prot.n.	30239	Del	02/09/2015



Comune di
Crispiano



Comune
di Massafra



Comune
di Statte

UNIONE DEI COMUNI

(Crispiano , Massafra , Statte)

Prot. 242

del

26 AGO. 2015

Ai Sindaci dei Comuni Unionali

Sindaco Comune di CRISPIANO

Sindaco Comune di MASSAFRA

↗
Sindaco Comune di STATTE

OGGETTO: L.R. 10.04.2015, n. 19 – Approvazione nuovo regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio .

Si comunica che a seguito delle nuove disposizioni legislative di cui alla L.R. n. 10.4.2015, n. 19, il Consiglio Unionale con atto n. 4 del 28.07.2015, ha approvato il nuovo regolamento per il funzionamento della Commissione locale per il Paesaggio, prevedendo sia la modifica della sua composizione che del suo funzionamento .

Pertanto, per quanto di competenza in allegato si trasmette copia della D.C.U. n. 4/2015 e relativo regolamento.


Distinti saluti

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI
Dott. Martino TAMBURRANO





**Comune di
Crispiano**



**Comune
di Massafra**



**Comune
di Statte**

ANNO 2015 N° 4 d'ordine

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI

"CRISPIANO- MASSAFRA - STATTE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO .

L'anno Duemilaquindici, addì VENTOTTO del mese di LUGLIO alle ore 8,30 col prosieguo, nella Sala Consiliare del Comune di Crispiano, a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito in prima convocazione il Consiglio dell'Unione dei Comuni in seduta ORDINARIA sotto la presidenza del Dott. Martino TAMBURRANO - e con l'assistenza del Segretario dell'Unione Dott.ssa Francesca Perrone

All'appello nominale risultano:

All'inizio della trattazione dell'argomento risultano:

CONSIGLIERI		PRES	ASS	CONSIGLIERI		PRES	ASS
IPPOLITO	VITO EGIDIO	X		CONVERTINO	Luigi	X	
ARGESE	Giancarlo	X		MICCOLI	Angelo	X	
PONTRELLI	Sabrina	X		DE PACE	Maria Gabriela	X	
RICCI	Giampiero	X		ORLANDO	Ivan	X	
TAMBURRANO	Martino	X		DE SABATO	Nicola		X
MEO	Stefano	X					
GIANNOTTA	Cosimo		X				
CONVERTINO	Davide		X				
CONVERTINO	Floriano		X				
DE GIORGIO	Antonio		X				
QUERO	Giovanni		X				

PRESENTI n° 10

ASSENTI n° 6

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la discussione e invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del Testo Unico n. 267/2000, i seguenti pareri:

- In ordine alla regolarità tecnica:

Parere di regolarità tecnica: **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio Tecnico **F.to Arch. Lorenzo Natile**

Parere di regolarità contabile: favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario **F.to Dott.ssa Angela D'ERI**

Visto l'art. 48 del T.U. n. 267/2000

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI

Relazione il Presidente dell'Unione Dott. Martino Tamburrano

PREMESSO:

CHE il Consiglio dell'Unione con deliberazione n.3 del 26.4.2010, resa esecutiva ai sensi di legge , provvedeva :

- *“a Istituire, in forma associata presso questa Unione dei Comuni la gestione della “ Commissione per il Paesaggio” incaricata ad esprimere i pareri previsti rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui alla L.R. n. 20 del 07.10.2009 e ss.ii.mm.;*
- *ad approvare i criteri e le modalità di funzionamento e composizione della Commissione per il paesaggio di cui all'art. 8 della L.R. N. 20 /2009;*
- *a demandare alla Giunta dell'Unione tutti gli atti consequenziali relativi; “*

CHE con delibera del Consiglio Unionale n. 2 del 4.6.2015, provvedeva :

- a modificare la propria deliberazione n. 3 del 26.04.2010, integrando la composizione della Commissione Unionale per il Paesaggio, elevandola a n. 5 (cinque) componenti, professionisti esperti esterni, con la presenza di un professionista esterno Archeologo, previsto dall'art.8, comma 2, lett.d), della L.R. n. 17/2013;
- a riconoscere ai cinque componenti della Commissione, per la partecipazione alle sedute un compenso a titolo di controprestazione professionale in misura di Euro 175,00, per ogni pratica esaminata, onnicomprensivo, da suddividere in parti uguali fra i professionisti presenti, previa attestazione da parte del Responsabile del Procedimento, così come è stato stabilito dalla D.C.U n. 3 del 26.04.2010;

CHE con la Legge Regionale 10.04.2015, n. 19 , sono state apportate modifiche alla L.R. n. 7.10.2009 n. 20, del 12.02.2014 che riguardano le modalità di nomina e funzionamento delle commissioni locali per il paesaggio;

RITENUTO CHE:

- alla luce di quanto intervenuto con le nuove disposizioni legislative sopra indicate, provvedere ad adeguare il Regolamento per il funzionamento della Commissione locale per il Paesaggio, prevedendo sia la modifica della sua composizione che del suo funzionamento;

Visto il nuovo regolamento unionale sul funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio , predisposto dagli uffici unionali, composto da n. 21 , articoli , che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 10) della L.R. n. 19/2015, le commissioni locali in scadenza sono prorogate sino alla nomina del nuovo organo;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 10) della L.R. n. 19/2015, l'attuale commissione paesaggistica continuerà a svolgere le sue funzioni sino alla nomina del nuovo organo, che avverrà successivamente all'approvazione del nuovo regolamento e, previo avviso pubblico;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Unionali riportati nell'allegato resoconto stenografico;

Vista la L.R. 7.10.2009 n. 20 e sue modificazioni ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 4 del 12.02.2014 sono state apportate modifiche alla L.R. n. 44 del 14.12.2012

Visto l'art. 8, comma 2, lett.d), della L.R. n. 17 del 25.6.2013;

Vista la Legge Regionale 10.04.2015, n. 19 , che ha modificato la L.R. n. 7.10.2009 n. 20 (norme per la pianificazione paesaggistica)

Visto lo Statuto dell'Unione;

Visto il TUEL d.lgs. n.267/00 e s.m.i.;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi ex art. 49 TUEL;

Con il seguente esito della votazione, espresso per alzata di mano , esito accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti n. 10

Votanti n. 10

Favorevoli n. 10

Astenuti n: /

Contrari n. /

D E L I B E R A

di considerare quanto in premessa esposto e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto nonché motivazione dello stesso


1. **di revocare** il regolamento approvato con la propria deliberazione n. 3 del 26.04.2010, ad oggetto :“ *Istituzione in forma associata della Commissione per il Paesaggio – L.R. n. 20/2009 “ Norme per la pianificazione paesaggistica;*
2. **di approvare** il nuovo Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio, formato da n. 21 articoli, che si allega al solo originale del presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, a seguito della entrata in vigore della nuova L.R. 10.04.2015, n. 19, che ha modificato la L.R. n. 7.10.2009 n. 20 (norme per la pianificazione paesaggistica);

3. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 2, comma 10) della L.R. n. 19/2015, l'attuale commissione paesaggistica, continuerà a svolgere la propria attività sino alla nomina del nuovo organo, che avverrà successivamente all'approvazione del presente regolamento e previo avviso pubblico;
4. **di demandare** alla Giunta dell'Unione e , al Responsabile del Servizio Tecnico Unionale tutti gli atti consequenziali previsti dal presente atto e dal nuovo regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;
5. **di confermare** quant'altro disposto con la delibera del Consiglio Unionale n. 3 del 26.4.2010;
6. **di inviare** copia della presente:
 - alla Regione Puglia, a norma dell'art. 8 comma 5, della Legge Regionale n. 20 del 07.10.2009 e successiva modifica L.R. n. n. 19 del 10.4.2015;
 - Ai Sindaci dei Comuni dell'Unione ;
 - Ai Responsabili dei Servizi Urbanisti dei Comuni dell'Unione;

Quindi, con successiva e separata votazione, espressa per alzata di mano, su 10 presenti e votanti, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE
Dott. Martino TAMBURRANO



IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
Dott.ssa Francesca PERRONE

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Ai sensi del Testo Unico 18.08.2000, n. 267


che la presente deliberazione:

- Sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, dal 31 LUG. 2015 al 31 LUG. 2015 (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
- È stata trasmessa con nota 31 LUG. 2015 in data 16 AGO. 2015, ai Comuni dell'Unione, ai sensi dello Statuto Unionale.;

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31 LUG. 2015

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4, del T.U. n. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/00);



IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
Dott.ssa Francesca Perrone

UNIONE DEI COMUNI **(Crispiano – Massafra – Satte)**

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Approvato con delibera del Consiglio Unionale n. 4 del 28 Luglio 2015

Art. 1. Istituzione della Commissione locale per il paesaggio

Con deliberazione del Consiglio Unionale n. 3 del 26.4.2010 è stata istituita la Commissione locale per il paesaggio dell'Unione dei Comuni " Terre delle Gravine " di Crispiano – Massafra –Statte , ai sensi degli artt. 8 L. R. Puglia 7 ottobre 2009, n. 20, art.148 D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

La Commissione garantisce la valutazione specifica ed autonoma degli aspetti paesaggistici rispetto a quelli urbanistico/edilizi.

La commissione esprime parere autonomo e presupposto rispetto ai procedimenti abilitativi urbanistici ed edilizi previsti dal DPR 380/2001, in relazione alle procedure previste dall'articolo 146 dei D. Lgs. del 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni, in relazione alle procedure di compatibilità paesaggistica previste dall'art. 5.1 del PUTT/p della Regione Puglia e del PPTR adottato dalla Regione Puglia con delibera n. 1435 del 2 agosto 2013, pubblicata sul BURP n. 108 del 06.08.2013 e ss.mm.ii.

La Commissione è organo collegiale con funzioni tecnico/consultive e fornisce supporto rispetto alle competenze attribuite all'Unione dei Comuni di Crispiano Massafra – Statte " *Terre delle Gravine* " dall'art.8 della Legge Regionale 7 ottobre 2004 n. 20 e dall'art. 4 della Legge Regionale 14 dicembre 2012 l. 44 e ss.mm. nonché dall' art. 4 della Legge Regionale n. 19/2013, e dalla Legge Regionale 10.4.2015, n.19.

La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici, ambientali e di difesa del suolo vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio Unionale valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

La Commissione rispetterà negli autori libertà nella scelta dello stile architettonico. Dovrà però curare che gli interventi risultino esteticamente adatti alle località in cui dovranno sorgere, con particolare riguardo ai luoghi che abbiano importanza storica od artistica ed ambientale ed alla vicinanza di edifici di carattere monumentale o comunque di interesse per la storia e l'estetica delle città Unionali curando di conciliare la libertà e l'utile del proprietario con l'abbellimento delle città Unionali, col rispetto delle sue peculiari caratteristiche e col pubblico interesse.

Art. 2 – Ufficio unico della Commissione Paesaggistica

La sede dell'ufficio unico della Commissione Paesaggistica viene istituita presso il Comune di Massafra, quale Ente capofila.

L'ufficio è composto da personale dipendente in servizio presso i Comuni dell'Unione, individuato con decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni, previa autorizzazione del comune interessato, come di seguito specificato:

- Un Responsabile Unico del Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni Paesaggistiche, nella persona del Responsabile del Servizio Tecnico Unionale;

- Un Istruttore tecnico, con funzioni di Segretario che supporta il Responsabile Unico del Procedimento nelle seguenti attività:
 1. ricezione delle pratiche e verifica della completezza della documentazione ai fini dell'esame in commissione paesaggistica;
 2. predisposizione dell'ordine del giorno da trasmettere al Presidente della commissione;
 3. eventuale richiesta di documentazione integrativa ai Comuni dell'Unione, agli istanti che hanno presentato la pratica, agli enti (Regione , Soprintendenza ecc);
 4. tenuta del registro pareri della commissione ove sono trascritti i verbali delle sedute;
 5. trasmissione, ai sensi dell'articolo 146 comma 7 del D.lgvo 42/2004, del parere espresso dalla commissione alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l'esame di competenza;
 6. predisposizione dell'autorizzazione paesaggistica da sottoporre alla firma del Responsabile Unico del Procedimento;
 7. trasmissione alla ditta ed al comune di competenza dell'autorizzazione paesaggistica e pubblicazione della stessa all'albo istituzionale dell'Unione dei Comuni ed al portale nella sezione dedicata della Regione Puglia;

Art.3 - Competenze della Commissione

La Commissione esprime , nel termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta al protocollo dell'unione il parere autonomo e presupposto, obbligatorio ma non vincolante in relazione ai seguenti procedimenti :

- rilascio di autorizzazioni, accertamenti e pareri delegati a norma dell'articolo 10, per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata, ad eccezione dell'accertamento di compatibilità di cui agli articoli 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004;
- rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e di compatibilità paesaggistica che seguono la disciplina prevista agli articoli 38, 89,90,91,92,93,94, e 95 delle NTA del PPTR Regionale della Puglia approvato con DGR n° 176 del 16 febbraio 2015;
- procedimenti di cui al regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2010, n. 139, la Commissione esprime un parere facoltativo, in assenza del quale l'ente delegato procede comunque sull'istanza;
- procedure ex art. 4, 1° comma, della L.R. 19/2013;

Art. 4- Composizione della Commissione

La Commissione è composta da 5 (cinque) membri selezionati dall'Unione mediante avviso pubblico, tra soggetti in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale attinente alle seguenti discipline e figure professionali stabilite dal comma 2) dell'art. 2 della L.R. n. 19 del 10.4.2015:

- **Architetto/Ingegnere esperto nella pianificazione del territorio**, restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali;
- **Laureato in scienze dei beni culturali** esperto nella storia del territorio, beni culturali e archeologia; - **Geologo** esperto in geomorfologia e idrogeologia;
- **Agronomo esperto in scienze agrarie o forestali** e alla gestione del patrimonio rurale; - **Biologo** esperto in botanica ed ecologia;
- **Esperto in materia ambientale con laurea tecnico-scientifica** e specializzazioni nella materia delle scienze ambientali, esperto in valutazione degli impatti ambientali, al fine di ottemperare alle verifiche di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica. N.B. Il componente esperto in materia ambientale sarà convocato per l'esame di pratiche di assoggettabilità a VAS come previsto dalla L.R. n.44/2012
- **un esperto archeologo**, il quale partecipa in via permanente alle sedute dell'organo (art. 2 , comma 3 ,L.r. 19/2015);

Alle sedute della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, il Responsabile Unico del Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni Paesaggistiche, cui è demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e il segretario della commissione, allo scopo di illustrare le pratiche oggetto della valutazione e verbalizzazione delle sedute.

Su formale richiesta del Presidente, posso prendere parte alla seduta, senza diritto di voto ed esclusivamente a titolo gratuito, esperti nelle materie di cui al comma 1.

Art. 5- Selezione e nomina dei componenti

La Commissione è nominata con atto del Dirigente del Servizio Tecnico Unionale, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico sul sito istituzionale dell'Unione dei Comuni.

Il Dirigente del Servizio Tecnico Unionale, esperito l'avviso pubblico procede alla verifica formale della documentazione pervenuta diretta a verificare l'ammissibilità delle domande pervenute.

Le domande ammesse verranno valutate da una apposita Commissione composta dal Dirigente del Servizio Tecnico Unionale, dal Segretario Generale Unionale, e dal Responsabile Amministrativo Unionale.

I candidati dovranno dimostrare di avere una qualificata competenza specifica, comprovata da diploma di laurea attinente al profilo professionale richiesto e pluriennale esperienza, non inferiore a cinque anni, nelle materie oggetto di selezione.

Ai fini della nomina, la Commissione di cui al comma 3, procederà alla valutazione dei curricula secondo i seguenti criteri:

Titoli di studio	Max punti 10 punti
Laurea specialistica. <i>Punti 5 da ripartirsi proporzionalmente al voto di laurea</i>	5
Ulteriore laurea/e inerente/i le materie oggetto di selezione <i>Punti 1</i>	1
Master o corso di specializzazione o dottorato di ricerca in materie	4

attinenti l'attività oggetto di selezione <i>Punti 1 per il primo titolo, punti 0,5 per i titoli successivi per max punti 3</i>	
--	--

Attività professionale svolta e ulteriori titoli significativi	Max punti 30 punti
Curriculum (valutazione comparativa di elementi attinenti all'oggetto della selezione e non presi in considerazione negli altri punti: <i>max 10 punti</i>)	16
Attività professionale almeno triennale svolta nell'ambito della libera professione maturata nelle materie attinenti la selezione: <i>5 punti. Ulteriore 1 punto per ogni anno di attività oltre il triennio, senza considerare le frazioni di anno, per un massimo di punti 2</i>	7
Servizio prestato presso la/e Pubblica/che Amministrazione/i: <i>max 7 punti 1 punto per ogni anno di lavoro svolto, in rapporto qualsiasi, ma di tipo continuativo senza considerare le frazioni di anno.</i>	7

In caso di parità di punteggio prevarrà in graduatoria il nominativo del componente di minore età. La selezione dei curricula raccolti con avviso pubblico resta in vigore per l'intero periodo di durata della Commissione e sarà utilizzata per eventuali sostituzioni dei componenti.

I professionisti selezionati ma non nominati verranno inseriti in un elenco dal quale l'Unione potrà attingere in caso di sostituzione dei titolari a causa di rinuncia, revoca, indisponibilità e/o perdita dei requisiti per la nomina.

Art. 6- Durata in carica della Commissione

- * La durata in carica della Commissione è pari a 3 (tre) anni , decorrenti dalla data di nomina e i sui membri possono parteciparvi per non più di una volta, alla scadenza del termine la Commissione opera in regime di "prorogatio" fino alla nomina della nuova commissione .
- * allo scadere del triennio essi decadono dall'incarico, ma continuano a svolgere le loro funzioni sino alla nomina dei nuovi commissari.
- * I componenti nominati in sostituzione di commissari decaduti, dimissionari o deceduti ai sensi del successivo art. 9 durano in carica sino allo scadere del triennio di durata dell'intera Commissione e vengono individuati dall' elenco di cui all' art. 5, comma 5.

Art. 7- Incompatibilità

1. La carica di componente della Commissione è incompatibile:
 - a. con la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere Unionale e Comunale dei Comuni Unionali;
 - b. con la carica di componente di altre commissioni Unionali e Comunali dei Comuni Unionali;
 - c. con qualsivoglia rapporto di dipendenza o collaborazione, sia continuativa che temporanea, con i Comuni dell'Unione e con l'Unione o Enti, Aziende o Società da esso dipendenti;
 - d. con i ruoli che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
2. In ogni caso sono incompatibili con la carica di componente della Commissione i soggetti che si trovano nelle condizioni di "incandidabilità" previsti dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2012 11.

235, rubricato come " *testo unico in materia di incandidabilità di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti ci sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, o a norma dell'art. 1, c. 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*" (cd. Legge Severino).

Art. 8 -. Conflitto di interessi e obbligo di astensione

1. I commissari che, per ragioni professionali, sono direttamente interessati alla trattazione della pratica al vaglio della Commissione devono astenersi dall'esame, dalla discussione e dal giudizio in ordine alla pratica medesima allontanandosi dall'aula.

I commissari si attengono al dovere di astensione in tutti i casi di cui all'art. 7 del DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

2. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente ricorre anche nell'ipotesi in cui la pratica da esaminare interessi il coniuge, ovvero parenti ed affini entro il quarto grado, di uno dei componenti della Commissione ovvero laddove la pratica riguardi professionisti con i quali uno o più componenti della Commissione siano titolari di studio associato o di associazione professionale.

3. Della preventiva dichiarazione di astensione e dei conseguente allontanamento dall'aula del commissario in situazione di conflitto di interessi viene dato atto nel verbale di cui al successivo art. 16.

4. Il giudizio espresso in caso di mancata astensione è nullo.

Art. 9 — Decadenza

1. Determinano la decadenza del diritto dalla carica di componente della Commissione:

- * l'insorgenza nel corso del mandato di una delle cause di incompatibilità di cui all'art.6;
- * l'assenza ingiustificata per più di tre sedute consecutive della Commissione ;
- * la violazione dell'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6.

2. La decadenza viene accertata e decretata dalla Giunta Unionale sulla scorta di dettagliata relazione scritta predisposta dal responsabile unico del procedimento e notificata all'interessato.

Art. 10 — Dimissioni

Le dimissioni dalla carica di componente della Commissione devono essere rassegnate per iscritto al Presidente dell'Unione dei Comuni ed hanno decorrenza immediata.

Art. 11 — Surroga dei commissari

Nei casi di decadenza, dimissioni volontarie o decesso dei commissari, il Dirigente del Servizio tecnico unionale provvede alla surroga attingendo ai soggetti che hanno presentato la loro candidatura a seguito della pubblicazione dell'avviso di cui al precedente art. 5) e che sono stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 5, comma 5.

Qualora non fosse possibile procedere alla nomina dei sostituti ai sensi dei commi precedenti, l'Unione dei Comuni pubblicherà apposito avviso finalizzato all'acquisizione di nuove candidature per la sostituzione dei commissari decaduti, dimissionati o deceduti.

Art. 12 – Attribuzioni e funzionamento - sedute e convocazioni

Nella prima seduta la Commissione elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vicepresidente.

Il Responsabile Unico del Procedimento, invita il Presidente a convocare la Commissione in base alle esigenze dell'ufficio, anche via e-mail.

Le sedute, ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente ed in caso di impedimento del Presidente la convocazione avviene ad opera del Vicepresidente.

La commissione per il paesaggio, previa convocazione si riunirà almeno una volta alla settimana, salvo diversa occorrenza, su richiesta del Responsabile Unico del Procedimento.

La convocazione, recante l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere notificata a mezzo PEC ai commissari dall'ufficio del Responsabile del Procedimento.

Al fine di garantire ai commissari la possibilità di avere cognizione dei progetti inseriti all'ordine del giorno, la struttura dell'ufficio unionale deve consentire ai componenti della Commissione la visione di tutta la documentazione relativa ai progetti posti in discussione.

Qualora i Comuni dell'Unione avessero la necessità di acquisire un qualificato parere della Commissione potranno chiedere al Presidente la convocazione di una seduta straordinaria.

Art. 13 - Ordine del Giorno

Le pratiche sono iscritte all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione o di integrazione risultante dal protocollo unionale.

Hanno, comunque priorità, anche rispetto a quanto previsto dal 1° comma le pratiche relative ai

- * esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- * attività produttive con comprovate esigenze di urgenza ed interesse pubblico;
- * varianti in corso d'opera.

Art. 14 — Validità delle sedute e delle decisioni

Per la validità delle sedute della commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti della commissione stessa, tra i quali il Presidente.

Nelle ipotesi di assenza o astensione, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti aventi diritto ai voto.

In caso di parità prevale il voto del Presidente ovvero, nell'ipotesi di cui al precedente comma 2, del Vicepresidente.

Art. 15 — Pubblicità delle sedute

Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

Il Presidente, ove lo ritenga opportuno, potrà ammettere a partecipare alla seduta il solo progettista onde consentirgli una più compiuta illustrazione del progetto da esaminare. Il progettista non potrà comunque assistere alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

Il provvedimento finale - autorizzazione paesaggistica, a cura del Segretario della commissione dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'unione dei comuni, pubblicato sul link della regione puglia come previsto dalla normativa vigente e trasmesso al comune di competenza.

Art. 16 — Verbalizzazione

Le funzioni di segretario sono svolte dal funzionario nominato dal Presidente dell'Unione ai sensi dell'art. 3, comma 5). Il segretario non ha diritto di voto.

Il segretario provvede:

- * Per ogni pratica esaminata a trascrivere su apposito stampato il parere emesso dalla commissione;

* Alla redazione dei verbali delle sedute alla loro raccolta ed archiviazione.

I pareri della commissione sono controfirmati dal Presidente ovvero dal Vicepresidente e dai commissari presenti alla seduta. Costoro sigleranno anche gli elaborati allegati alla pratica.

I verbali della commissione sono sottoscritti da tutti i presenti;

Art. 17 — Sopralluoghi

È facoltà della Commissione eseguire tutti i sopralluoghi ritenuti utili per l'espressione del parere di competenza; a tal fine la commissione può delegare uno o più commissari per l'espletamento di tutti i sopralluoghi.

Art. 18 — Rapporti con le strutture organizzative comunali

La Commissione può richiedere alle strutture comunali competente chiarimenti scritti in ordine alla conformità dei progetti in esame con la vigente normativa e strumentazione urbanistica.

Gli uffici Urbanistici dei Comuni dell'Unione dovranno trasmettere alla struttura unionale la pratica completa per l'autorizzazione paesaggistica redatta secondo le norme vigenti con allegata la scheda di controllo urbanistico che attesti l'ammissibilità dell'intervento ed ogni altra documentazione necessaria per l'esame da parte della commissione paesaggistica;

Ciascun commissario può prendere visione di tutti i documenti in possesso delle strutture organizzative comunali utili ai fini dell'espressione dei pareri. La richiesta di accesso a tale documentazione va formulata per iscritto al Dirigente del Servizio Urbanistico dei Comuni Unionali;

Art.19 - Compenso

Ad ogni commissario viene riconosciuto per la partecipazione alle sedute un compenso a titolo di controprestazione professionale in misura di Euro 175,00, per ogni parere conclusivo (favorevole, favorevole con condizioni e/o prescrizioni, non favorevole) rilasciato, onnicomprensivo di Irpef, Iva, spese di viaggio e qualsiasi altro tributo, tassa ed onere connesso, previa emissione di regolare fattura, da suddividere in parti uguali fra i componenti presenti, previa attestazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento, gli eventuali adeguamenti saranno deliberati dall'Unione dei Comuni, sentito il parere vincolante dell'Assemblea dei Sindaci dei Comuni Associati.

Art. 20 — Diritti di istruttoria

I richiedenti autorizzazioni e pareri devono versare preventivamente i diritti di segreteria, così come previsti dai rispettivi Comuni dell'Unione.

Art. 21 — Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia.